

Treviso, 7 marzo 2008

**CONTROLLI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
ALLA LUCE DELLA RIFORMA SOCIETARIA**

**Il Controllo Legale e Contabile
Le Responsabilità del Sindaco e del Revisore**

PROGRAMMA

- Controllo sull'amministrazione e controllo contabile
- Cenni sulla nozione di responsabilità
- Finanziaria 2008: novità sanzionatorie in capo ai revisori
- Legge comunitaria 2007: novità in tema di responsabilità

CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CONTABILE

CONTROLLO CONTABILE AL COLLEGIO SINDACALE

“Il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno (persona fisica o società) iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia (art. 2409-*bis* co. 1 c.c.)”

Sono esonerate da tale obbligo le s.p.a. che:

- non ricorrono al mercato del capitale di rischio
- non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato
- adottano il sistema di *governance* tradizionale
- specificano, preventivamente, nello statuto la volontà di assegnare al collegio sindacale anche la funzione di controllo contabile

È obbligatorio il revisore contabile nelle s.p.a. che:

- ricorrono al mercato del capitale di rischio
- non ricorrono al mercato del capitale di rischio, non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, ma adottato il modello di amministrazione “dualistico” o “monistico”
- non ricorrono al mercato del capitale di rischio, ma sono tenute alla redazione del bilancio consolidato
- creano un patrimonio destinato ad uno specifico affare ed emettono titoli diffusi tra il pubblico
- sono in tal senso obbligate da specifiche disposizioni di legge (banche, assicurazioni, SIM, ecc.)

COLLEGIO SINDACALE QUALE ORGANO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 2403 co. 1 c.c., il collegio sindacale “vigila”:

- sull'osservanza della legge e dello statuto
- sulla formazione e sugli adempimenti inerenti il bilancio d'esercizio
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

Principi di corretta amministrazione

Gli Amministratori non devono compiere operazioni:

- ✓ estranee all'oggetto sociale
- ✓ in cui un Amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi
- ✓ manifestamente imprudenti o azzardate
- ✓ che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale
- ✓ volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci
- ✓ in contrasto con le deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione

Adeguatezza assetto organizzativo

- ✓ conformità alle dimensioni della società, alla natura e modalità di perseguimento dell'oggetto sociale
- ✓ organigramma aziendale con puntuale distinzione di funzioni ed identificazione delle linee di responsabilità
- ✓ direzione dell'azienda effettivamente esercitata dagli amministratori
- ✓ documentazione di direttive e procedure aziendali e loro effettiva conoscenza
- ✓ personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate

Adeguatezza assetto amministrativo-contabile

Consiste in una vigilanza del sistema, sulle procedure e sui metodi, inerente:

- ✓ il controllo interno, nelle diverse componenti dell'ambiente di controllo
- ✓ la valutazione dei rischi
- ✓ l'attività di controllo, delle informazioni e della comunicazione e del monitoraggio

RESIDUE FUNZIONI DI NATURA CONTABILE ATTRIBUITE AL COLLEGIO SINDACALE

- osservazioni e proposte da formulare nella relazione al bilancio
- consenso all'iscrizione nell'attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale
- consenso all'eventuale iscrizione nell'attivo di bilancio dell'avviamento
- osservazioni sulla situazione patrimoniale della società in occasione della riduzione del capitale sociale oltre un terzo in conseguenza di perdite
- parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione

CONTROLLO CONTABILE

- verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili
- espressione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto:
 - ✓ *giudizio senza rilievi*
 - ✓ *giudizio con rilievi*
 - ✓ *giudizio negativo*
 - ✓ *dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE S.P.A.

REGIME AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO	ORGANO AMMINISTRATIVO	ORGANO DI CONTROLLO LEGALE	CONTROLLO CONTABILE	NOTE
Tradizionale Società che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla predisposizione del bilancio consolidato	2403 c.c.	Amministratore unico o Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Collegio sindacale	La nomina del collegio deve essere espressa dallo statuto. Il collegio sindacale è composto di 3 o 5 + 2 supplenti Tutti revisori contabili
Tradizionale Società che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ma che sia tenuta alla predisposizione del bilancio consolidato	2403 e 2409- <i>bis</i> c.c.	Amministratore unico o Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Revisore contabile Società di revisione	Il collegio sindacale è composto di 3 o 5 + 2 supplenti 1 effettivo e 1 supplente revisori contabili, gli altri professionisti
Tradizionale Società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio	art. 249 D.Lgs. 24/02/98 n. 58 TUF	Amministratore unico o Consiglio di amministrazione	Collegio sindacale	Società di revisione	

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE S.R.L.

REGIME AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO	ORGANO AMMINISTRATIVO	ORGANO DI CONTROLLO LEGALE	CONTROLLO CONTABILE	NOTE
s.r.l. non rientrante nelle ipotesi di cui al successivo punto 2	2477, 1° comma, c.c.	Uno o più soci nominati dall'assemblea	È facoltativa la nomina del collegio sindacale	È facoltativa la nomina di un revisore	Tale facoltà deve essere prevista nell'atto costitutivo vigente
s.r.l. con capitale superiore ad euro 120.000 o sono superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti a) totale attivo euro 3.650.000 b) ricavi euro 7.300.000 c) dipendenti 50	2477, 2° e 3° comma, c.c.	Uno o più soci nominati dall'assemblea	Collegio sindacale	Collegio sindacale	Se lo statuto non prevede niente al riguardo del collegio sindacale. I componenti devono essere tutti revisori contabili
Collegio sindacale	2477, 4° comma, c.c.	Uno o più soci nominati dall'assemblea	Collegio sindacale	Revisore contabile Società di revisione	Il controllo contabile affidato a soggetto diverso dal collegio sindacale deve essere previsto dall'atto costitutivo vigente

SISTEMI ALTERNATIVI DI *GOVERNANCE*

Sistema Dualistico

- Assemblea
- Consiglio di gestione
- Consiglio di sorveglianza

Sistema Monistico


- Assemblea
- Consiglio di amministrazione
- Comitato per il controllo sulla gestione

Organi di amministrazione e controllo nei sistemi alternativi di *governance*

REGIME AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO	ORGANO AMMINISTRATIVO	ORGANO DI CONTROLLO LEGALE	CONTROLLO CONTABILE	NOTE
Dualistico Società che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e che sia tenuta o meno alla predisposizione del bilancio consolidato	2409- <i>octies</i> c.c.	Consiglio di gestione di almeno 2 componenti	Consiglio di sorveglianza di almeno 3 componenti	Revisore contabile Società di revisione	
Dualistico Società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio	2409- <i>octies</i> c.c.	Consiglio di gestione di almeno 2 componenti	Consiglio di sorveglianza di almeno 3 componenti	Società di revisione	
Monistico Società che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e che sia tenuta o meno alla predisposizione del bilancio consolidato	2409- <i>sexiesdecies</i> c.c.	Consiglio di amministrazione di almeno 3 componenti	Comitato per il controllo sulla gestione nominato all'interno del consiglio di amministrazione	Revisore contabile Società di revisione	
Monistico Società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio	2409- <i>sexiesdecies</i> c.c.	Consiglio di amministrazione di almeno 3 componenti	Comitato per il controllo sulla gestione nominato all'interno del consiglio di amministrazione	Società di revisione	

CENNI SULLA NOZIONE DI RESPONSABILITA'

TIPI RESPONSABILITA'




RESPONSABILITA' CIVILE

RESPONSABILITA' CIVILE DEL SINDACO

diretta per fatto
proprio
(art. 2407, comma 1, c.c.)

indiretta per omesso
controllo sugli
amministratori
(art. 2407, comma 2, c.c.)

RESPONSABILITA' PENALE



REATI FALLIMENTARI



- bancarotta fraudolenta impropria per distrazione
- bancarotta fraudolenta impropria documentale
- bancarotta fraudolenta preferenziale
- bancarotta da reato societario
- bancarotta per causazione dolosa del fallimento della società
- fatti di bancarotta semplice
- bancarotta semplice per cagionamento o aggravamento del dissesto

**RESPONSABILITA'
PENALE A
TITOLO DI
CONCORSO**

MEDIANTE
CONDOTTA
COMMISSIVA

- concorso materiale
- concorso morale

MEDIANTE
CONDOTTA
OMISSIVA

- a titolo di dolo in reati dolosi
- a titolo di colpa:
 - 1) *in reati colposi*
 - 2) *in reati contravvenzionali*

**FINANZIARIA 2008:
novità sanzionatorie in capo ai revisori**

Nuova sanzione

(art. 1 co. 92 della legge 244/2007)

Sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente, ai soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione, ricorrendone i presupposti, omettono:

- la formulazione di un giudizio con rilievi;
- la formulazione di un giudizio negativo;
- di rilasciare la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

**LEGGE COMUNITARIA 2007:
novità in tema di responsabilità**

Regime in vigore

Responsabilità illimitata e solidale con l'operato degli amministratori



Nuovo concetto responsabilità

(art. 24, lett. c, legge comunitaria)

Responsabilità proporzionale:

redattori e controllori del bilancio rispondono del danno procurato in relazione al loro specifico apporto causale allo stesso